



REGOLAMENTO

ART. 1

L'anno sociale e l'anno finanziario hanno inizio il primo gennaio e terminano il 31 dicembre.

ART. 2

Le domande di ammissione dei nuovi Soci vanno indirizzate al Presidente del Centro e debbono essere corredate dei principali dati professionali e scientifici, oltre che anagrafici, del richiedente.

ART. 3

A giudizio del Consiglio Direttivo ogni deliberazione può essere sottoposta ai Soci per lettera o in Assemblea, ad eccezione delle variazioni dello Statuto che debbono essere, in ogni caso, approvate dall'Assemblea.

Debbono trascorrere almeno 30 (trenta) giorni tra la data di spedizione delle schede da parte della

Segreteria e il termine di scadenza per la restituzione delle medesime con il voto.

Qualora si rendesse necessaria una proroga di tale termine, essa deve essere comunicata per lettera, in tempo utile, a tutti i Soci.

Delle operazioni di spoglio delle schede deve essere tenuto verbale a disposizione dei Soci.

Il risultato di tutte le votazioni deve essere portato a conoscenza dei Soci.

Il Presidente potrà chiedere all'Assemblea la votazione per alzata di mano su qualunque argomento eccetto che per:

- a) l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) le proposte di radiazione dei Soci;
- c) le modificazioni dello Statuto che dovranno essere votate per iscritto e con voto segreto.

ART. 4

L'ordine del giorno dell'Assemblea e delle riunioni scientifiche dovrà essere inviato ai Soci almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per la convocazione, fermo restando quanto prescritto dall'art. 12 dello Statuto per quanto riguarda le modificazioni del medesimo.

Nella lettera di convocazione dell'Assemblea e delle riunioni scientifiche sarà sempre specificato il luogo e la data della seconda convocazione, qualora non si raggiungano le maggioranze stabilite dalla legge in prima convocazione.

ART. 5

In caso di impedimento o di dimissioni del Presidente, prima dello scadere del mandato, la presidenza viene assunta interinalmente dal Vice-Presidente.

In caso di impedimento o di dimissioni del Segretario-Tesoriere, egli verrà sostituito da uno dei Consiglieri in carica, fino alle successive elezioni.

ART. 6

Sono eleggibili alle cariche Sociali solo i Soci in regola con il pagamento della quota annuale.

Le elezioni a tali cariche vengono effettuate con votazione per iscritto e segreta su scheda controfirmata dal Segretario.

ART. 7

Il consiglio Direttivo nomina tra i suoi componenti un redattore-direttore responsabile delle pubblicazioni del Centro.

ART. 8

Il Segretario-Tesoriere redige e conserva gli atti del Centro, riscuote le quote associative e amministra il patrimonio e la cassa del Centro, cassa che si intende depositata su C.C. postale, o di un Istituto di Credito designato dal Consiglio Direttivo, intestato al Centro o, per esso, al Segretario-Tesoriere.

Il Segretario-Tesoriere ha a disposizione e amministra una piccola somma per le spese di ordinaria amministrazione.

ART. 9

L'Assemblea elegge tra i Soci 3 (tre) Revisori dei Conti più 2 (due) supplenti per l'esame del bilancio consuntivo.

ART. 10

L'Assemblea elegge tra i Soci un Collegio di Probi Viri composto di 5 (cinque) membri.

Il Presidente del Collegio è eletto dai membri del Collegio stesso.

Il Collegio ha il compito di decidere, previa adeguata istruttoria per l'accertamento dei fatti e relative contestazioni, di accogliere i ricorsi contro presunte violazioni dello Statuto e del Regolamento e sulle vertenze elettorali, oltre che di dirimere le controversie, i conflitti tra Soci e gli organi del Centro e di proporre la radiazione dei Soci che siano stati deferiti al Collegio stesso, secondo quanto previsto dall'art. 3 dello Statuto.

ART. 11

Le Sezioni, i Gruppi di Lavoro, i gruppi di Soci o i singoli Soci debbono concordare preventivamente con il Consiglio Direttivo ogni iniziativa che coinvolga a qualsiasi titolo il Centro.

ART. 12

Eventuali contributi finanziari ottenuti dalle sezioni, dai gruppi di lavoro, da gruppi di Soci o da singoli Soci del Centro, debbono essere preventivamente discussi nell'ambito del Consiglio Direttivo.

Tali contributi debbono essere depositati presso il Centro che li amministrerà attraverso il suo Segretario-Tesoriere, d'accordo con il Segretario della sezione o con il Coordinatore del gruppo di lavoro o del gruppo di Soci oppure con il singolo Socio.

Un'aliquota del totale di ciascun contributo sarà devoluta alla cassa Sociale per le spese di amministrazione.

ART. 13

Ogni Sezione potrà avere un proprio Regolamento, in ordine alle sue particolari esigenze, che in ogni caso non potrà essere in contrasto con lo Statuto e il Regolamento Generale del Centro, approvato dall'Assemblea dei Soci.

ART. 14

Per quanto non specificatamente precisato nel presente Regolamento Generale si fa riferimento alla consuetudini e alle norme in materia di asSociazioni a carattere scientifico-culturale.